

N. 2533

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RONCONI, GUBERT, DENTAMARO,
COSTA, ZANOLETTI, FIRRARELLO e CIMMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1997

Nuove norme in materia di inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale e quello laureato del ruolo amministrativo, che si concreta in una diversità di livello di inquadramento iniziale (VII per il personale amministrativo e IX per quello degli altri ruoli), di carriera e stipendiale deve essere ormai superato.

Tale disparità di trattamento risale all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativo allo stato giuridico del personale delle (allora) unità sanitarie locali. Con esso, mentre negli altri ruoli il personale laureato era ascritto a qualifiche che nelle successive tornate contrattuali determinarono il loro inserimento nella dirigenza, il personale amministrativo laureato rimase, commisto al personale diplomato, nel ruolo di collaboratore amministrativo.

Successivamente si è verificato il paradosso che personale con titolo di studio inferiore, per effetto di automatismi di carriera disposti su base contrattuale, si è trovato non solo in posizione stipendiale migliore, ma anche inquadrato in qualifiche dirigenziali. Questo fenomeno, risulta completa-

mente sconosciuto negli altri ruoli del personale, dove il personale laureato ha sempre acceduto direttamente alle carriere dirigenziali, lasciando ai livelli subalterni il restante personale non laureato.

Tale situazione si è protratta nel corso degli anni e non è stata mai superata nemmeno dai processi di riforma che hanno interessato tutto il pubblico impiego; basti pensare che nonostante il generale riconoscimento in sede sindacale della citata sprequazione, l'ultimo contatto del comparto sanità (1° settembre 1995) ha riproposto ancora una volta l'illegittima situazione. Deve altresì essere osservato che il processo di privatizzazione di tutto il settore e la conseguente trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende hanno accresciuto le responsabilità gestionali del personale amministrativo, rendendo più evidente questa disparità di trattamento.

Con il presente disegno di legge si vuole porre rimedio a questa ingiusta situazione ponendo finalmente fine all'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale e quello laureato del ruolo amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

«La tabella del personale amministrativo laureato comprende il profilo professionale di direttore amministrativo.

La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti, rispettivamente, il profilo professionale di collaboratore amministrativo ed il profilo professionale di assistente amministrativo.

La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.

La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione almeno elementare comprende il profilo professionale di commesso».

Art. 2.

1. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso delle qualifiche funzionali di collaboratore amministrativo e di collaboratore amministrativo coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia ed equipollenti, è inquadrato, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. L'anzianità giuri-

dica decorre dall'acquisizione delle rispettive qualifiche di collaboratore amministrativo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.